

VALIDITA'
 ACCORDO DI RIFERIMENTO
 TABELLA IN VIGORE DA

GIUGNO 2025 -
12 GIUGNO 2025
GIUGNO 2025 -

Cat.	Nuova articolazione LIVELLI	Totale	Min. Retrib.
1	eliminata***		
2	D1	1.742,03	10,0695
3	D2	1.931,78	11,1664
3S**	C1	1.973,51	11,4076
4	C2	2.015,24	11,6488
5	C3	2.158,26	12,4755
5s	B1	2.313,34	13,3719
6	B2	2.481,84	14,3459
7	B3	2.770,74	16,0158
8**	A1	2.837,12	16,3995

DAL 1 GIUGNO 2025

Trasferta intera	50,33
quota per pasto pomeridiano o serale	12,99
quota pernottamento	24,35

DAL 1 GIUGNO 2025

	Indennità di reperibilità					
	compenso giornaliero			compenso settimanale		
	16 h (giorno lavorato)	24 h (giorno libero)	24 h (festivo)	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
d1-d2-d3	5,76	8,67	9,37	37,47	38,17	41,08
c2-c3	6,87	10,78	11,56	45,13	45,91	49,82
>b1	7,88	12,98	13,66	52,38	53,06	58,16

Le parti alla luce del disposto del 5° comma dell'art 51 del TUIR [...] sottolineano che gli importi dell'indennità di trasferta forfetaria decorrenti dal 1 giugno 2025 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfetizzata intera, mentre nel caso di rimborso forfetario dei soli pasti si rimane all'interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.

	ind. sost. premio di produzione	
1	eliminata***	
2	2,94	0,0170
3	3,32	0,0192
4	3,55	0,0205
5	3,96	0,0229
5s	4,31	0,0249
6	4,83	0,0279
7	5,40	0,0312
7q	5,40	0,0312

	ex contingenza
1	eliminata***
2	514,03
3	516,07
4	517,83
5	521,08
5s	523,45
6	526,99
7	530,91
7q	530,91

	scatti anzianità dal 1.1.2001	
1	eliminata***	
2	21,59	0,1248
3	25,05	0,1448
4	26,75	0,1546
5	29,64	0,1714
5s	32,43	0,1875
6	36,41	0,2105
7	40,96	0,2367
7q	40,96	0,2367

QUOTE SINDACALI	
1	eliminata***
2	17,42
3	19,32
4	19,74
5	20,15
5s	21,58
6	23,13
7	24,82
7q	27,71
	0,00
	C I G 8,50
	Part.Time in % all'orario di lavoro

Utile minimo di cottimo

cat.	%
d1	0,90%
d2	0,96%
c1	0,96%
c2	1,01%
c3	1,00%
b1	1%

** Dal 01.01.2014 è istituito un nuovo livello di inquadramento intermedio tra la 3a e la 4a categoria denominato 3a super, ora C1, con parametro 124,6 il presente articolato assorbe e sostituisce la 3a erp già prevista in contratto con assorbimento fino a concorrenza di eventuali emolumenti aziendali ad analogo titolo. la declaratoria del nuovo livello è quella oggi prevista per la sa ero e le parti si impegnano a definirne i profili tassativi. dal 01.01.2014 è istituito un livello di inquadramento definito 8a categoria, ora A1, riferito esclusivamente ai quadri che assorbe e sostituisce quanto previsto dal secondo alinea della 7a categoria. il relativo parametro assorbirà l'attuale indennità specifica. per approfondimenti si rimanda al testo

***A far data dal 1° giugno 2021 è eliminata la 1a categoria. I lavoratori già in forza alla data del 31 maggio 2021 e inquadrati nella 1a categoria sono riclassificati nel livello D1 a decorrere dal 1° giugno 2021. Per approfondimenti in relazione alla nuova classificazione si rimanda al testo dell'accordo.

Elemento perequativo strutturale
 A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto. Da GENNAIO 2011 tale istituto è incrementato di 195,00 € quindi con medesima decorrenza il premio ammonta a 455,00 €. Da GENNAIO 2014 è elevato a 485,00 €